

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RUGGIERO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SORRENTINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ALBERTO MARIA BENEDETTI

Seduta del 27/01/2026

FATTO

Parte ricorrente, insoddisfatta degli esiti del reclamo, ha adito l'Arbitro Bancario Finanziario deducendo l'illegittima applicazione di interessi in relazione a un contratto di mutuo a tasso variabile stipulato con l'intermediario in data 26/09/2013, indicizzato all'Euribor 3 mesi maggiorato di uno spread pari al 3,35%.

In particolare, il ricorrente lamenta che, nel periodo compreso tra il marzo 2015 e l'estate del 2022, l'intermediario non avrebbe correttamente recepito l'andamento negativo del parametro Euribor, applicando di fatto una clausola floor non pattuita, con conseguente addebito di interessi superiori a quelli contrattualmente dovuti. Chiede pertanto la restituzione delle somme asseritamente indebitamente percepite dalla banca.

L'intermediario, regolarmente costituitosi, eccepisce in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per genericità della domanda e l'incompetenza temporale dell'Arbitro, trattandosi di contratto stipulato anteriormente al limite di cognizione dell'ABF. Nel merito sottolinea la piena correttezza della determinazione del tasso applicato, evidenziando che il parametro Euribor, pur negativo, è stato correttamente sommato allo spread e che il tasso "finito" non ha mai assunto valore negativo; domanda, pertanto, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

In relazione alle eccezioni preliminari formulate dall'intermediario, il Collegio non le reputa accoglibili; l'eccezione di genericità e indeterminatezza della domanda non è fondata in quanto, secondo il consolidato orientamento dei Collegi, il ricorso è inammissibile solo quando risulti assolutamente incerta la determinazione dell'oggetto della domanda o manchi l'esposizione dei fatti costitutivi. Nel caso di specie, il ricorrente ha chiaramente individuato il periodo contestato e la causa petendi, sicché la mancata quantificazione analitica delle somme richieste non determina l'inammissibilità del ricorso. Parimenti infondata è l'eccezione di incompetenza temporale.

Come precisato dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 72/2014, da ultimo confermata dalla decisione n. 11407/2024), nei rapporti di durata sorti anteriormente al limite temporale di cognizione dell'Arbitro, occorre distinguere tra contestazioni relative a vizi genetici del contratto e contestazioni attinenti alle modalità di esecuzione del rapporto. Nel caso di specie, il ricorrente non fa valere un vizio genetico della clausola di indicizzazione, ma una sua asserita violazione in sede esecutiva; inoltre, la domanda è stata limitata al periodo rientrante nella competenza temporale dell'ABF.

Venendo al merito, la controversia concerne la corretta applicazione della clausola contrattuale che prevede un tasso di interesse determinato dalla somma algebrica tra Euribor 3 mesi e spread, senza previsione di una clausola floor.

L'analisi della documentazione allegata in atti fa emergere che nel periodo compreso tra il 2015 e il 2022 il tasso applicato ha mostrato un andamento complessivamente decrescente, coerente con l'evoluzione del parametro Euribor; il valore minimo dell'Euribor 3 mesi registrato nel periodo è stato pari a $-0,573\%$, valore che, sommato allo spread contrattuale (peraltro oggetto di successive riduzioni), non ha mai condotto, come sostenuto da parte ricorrente, il tasso "finito" in area negativa; la documentazione prodotta, inoltre, evidenzia una riduzione delle rate nel tempo, circostanza incompatibile con l'assunto dell'applicazione di una rata costante e, quindi, con l'ipotesi di un floor occulto. Ne deriva che la domanda avanzata da parte ricorrente non risulta dimostrata, non emergendo elementi tali da evidenziare l'applicazione di una clausola floor non pattuita, né una violazione dei criteri di calcolo previsti dal contratto.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE